



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

L O R O S E D I

Roma, 8 agosto 1997
Rif. P/CR.c/3441

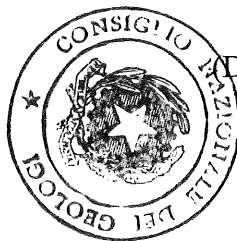
CIRCOLARE N° 78

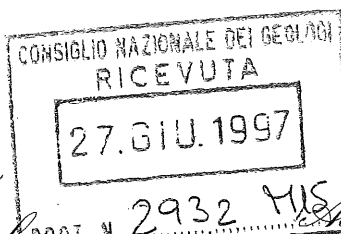
OGGETTO: Progetto di formazione e lavoro – art. 3 co. 14 Legge 863/1984 e successive modifiche

Si trasmette in allegato il progetto di formazione e lavoro proposto da questo Consiglio Nazionale ed approvato dal competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l'impiego – Div. I con nota prot. 218/FL-20.

IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)





Roma, 11 GIU 1997 19

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE
PER L'IMPIEGO

PROT. N. 2932 MIS

DIREZIONI REGIONALI
DEL LAVORO
LORO SEDI

Assessorato Reg.le - PALERMO

DIV. I

Prot. N. 218/FL - 20

Allegati

Consiglio Nazionale Geologi
Via Colonna, 40 - ROMA

OGGETTO

Progetto di formazione e lavoro - Art. 3 co. 14 L. 863/84
e successive modificazioni.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Via Donata, 2 - Trieste

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha presentato in data 4.4.97 per l'approvazione un progetto quadro per la regolamentazione dei Contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'Art. 3 co. 14 della L. 863/84 e successive modificazioni.

Il Sottocomitato delegato della Commissione Centrale per l'Impiego nella seduta del 6.6.97 ha espresso parere favorevole.

Si approva pertanto il progetto nei termini in cui è stato presentato.

Le Direzioni Regionali del Lavoro, ai quali si invia copia del testo definitivo del progetto, trasmesso in data 6/6/97, dovranno provvedere a dare le istruzioni per i necessari adempimenti alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, in ottemperanza con quanto contenuto nella circolare prot. n. 1/237 AG/12 del 17/2/97 concernente le procedure di attuazione per i progetti di cui al co. 14 del citato art. 3, L. 863/84 (ordini e collegi professionali).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(ON. LE ELENA MONTECCHI)

Elena Montecchi

Felo

per ogni dubbio, argomentare e indicare nella
N. di Prot. alla Direzione a cui si risponde.

La mezza

**PROGETTO ELABORATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI PER I
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
19.12.1984 N. 863 E DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 19.7.1994 N. 451
(approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 6 luglio 1997)**

La legge 863/84 recante "Misure urgenti a sostegno dei livelli occupazionali" affida agli Ordini Professionali, come specificato dall'art.3 comma 14 la redazione dei "progetti di formazione e lavoro" validi per l'assunzione nominativa dei giovani di età compresa tra i sedici e i trenta due anni da parte di datori di lavoro iscritti negli albi professionali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi ha predisposto un "Progetto di formazione e lavoro" concordato con il "Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali" per garantire, per quanto possibili, l'uniformità di trattamento dei giovani assunti ed un unitario comportamento degli iscritti ai vari Albi Professionali.

Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
 - 1) acquisizione di professionalità intermedie;
 - 2) acquisizione di professionalità elevate.
- b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale e ad offrire un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

Ai giovani lavoratori assunti con la sopracitata legge si applica quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale per i dipendenti da studi professionali (accordo di rinnovo stipulato il 10 dicembre 1992).

CAPITOLO I

L'attività professionale del geologo ha avuto, negli ultimi anni un'evoluzione radicale estendendosi in campi totalmente nuovi e cambiando le metodologie di intervento, i grandi campi dove è di gran lunga maggiormente richiesta l'opera professionale del geologo, pur non escludendo i tradizionali settori di attività, possono essere riassunti e schematizzati come segue.

- Geologia Applicata all'Ingegneria
- Geologia dell'Ambiente e difesa del suolo
- Idrogeologia.

Secondo quanto è dato estrapolare dalle normative che regolano la professione di geologo è possibile indicare i temi nei quali i giovani assunti dagli iscritti all'Albo Professionale svolgeranno la loro attività:

- Rilevamenti geologici di base e di tipo tematico (Rilievi geologici di tipo strutturale, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico, per la zonizzazione sismica etc.)
- Rilievi e studi geologici e geotecnici per la progettazione di massima ed esecutiva di opere fondamentali per fabbricati civili ed industriali, ponti, viadotti, dighe, etc.)
- Rilievi e studi geologici e geotecnici per la progettazione di massima ed esecutiva di tracciati stradali e ferroviari, di bacini di ritenuta, di sistemazione fluviali e montane, etc.
- Rilievi e studi geologici e geotecnici riguardanti specificatamente opere d'ingegneria in aree sismiche
- Rilievi e studi geologici e geotecnici per la ricerca, lo studio e la captazione di acque sotterranee
- Rilievi e studi geologici riguardanti gli interventi per la difesa del suolo (regime dei corsi d'acqua, trasporto solido, stabilità dei versanti, erosione fluviale e costiere, etc.)

- Rilievi e studi geologici connessi a problemi ecologici (inquinamento delle acque, inquinamento solido, impatto ambientale, etc)
- Rilievi e studi geologici per la ricerca, lo studio e la coltivazione di materiali utili (cave, torbiere, ricerche minerarie, etc.)
- Rilievi e studi geologici e connessi con l'ingegneria nucleare
- Rilievi e studi geologici per l'assetto territoriale e la pianificazione fisica del territorio
- Rilievi e studi di aerofotogeologia
- Progettazione e direzione di indagini nel sottosuolo (sondaggi meccanici, prove in situ, rilievi geofisici, etc.) per la realizzazione ed il completamento dei rilievi e degli studi sopra riportati.

Al fine di individuare la sfera di applicazione del contratto di formazione e lavoro si sottolinea che le assunzioni possono rivolgersi a giovani:

A) LAUREATI

- Geologi
- Ingegneri
- Architetti
- Laureati nei corsi della facoltà di Scienze matematiche e fisiche e naturali

B) DIPLOMATI

- Periti minerali
- Geometri
- Periti industriali, Periti chimici

C) ALTRI DIPLOMATI O QUALIFICATI PER MANSIONI DI CONCETTO

- Ragionieri
- Programmatori
- Segretari d'azienda
- Segretari unici che svolgono in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze mansioni promiscue di concetto e d'ordine che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela
- Addetti all'amministrazione del personale
- Contabili di concetto
- Stenodattilografi e dattilografi
- Centralinisti telefonici
- Disegnatori lucidisti addetti alla restituzione grafica di precise indicazioni tecniche dei titolari degli studi o degli addetti ai livelli superiori
- Archivisti
- Scedaristi
- Traduttori ed interpreti
- Segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine preposti anche ai contatti informativi con la clientela ed addetti anche ai servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati
- Diplomatici dei licei classici e scientifici.

CAPITOLO II

In tutti i casi in cui il giovane assunto partecipi concretamente all'esplicazione di una attività professionale per la quale è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione, questa co-

stituisce titolo ulteriore (rispetto al diploma di studio) per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

Nell'ambito del programma di formazione, in particolare, per laureati e diplomati, il Consiglio Nazionale dei Geologi prevede l'organizzazione di "corsi in aula" curati dagli Ordini Regionali e dagli Enti territoriali (Regioni e Provincie) cui possono partecipare tutti i giovani, assunti con contratto di formazione e lavoro per il quali appare utile l'aggiornamento sui temi oggetto delle lezioni. Gli Ordini Regionali presenteranno istanza per i relativi finanziamenti ai competenti organi.

I datori di lavoro iscritti agli albi si impegnano ad accordare ai dipendenti i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi citati, la cui durata sarà inserita nel computo del monte ore mensile da dedicarsi alla formazione teorica.

CAPITOLO III

A) LAUREATI

La durata del contratto di lavoro non può essere inferiore ai 24 mesi.

La qualifica di assunzione non può essere inferiore a quella che comunque consenta l'inserimento nel II livello del contratto degli studi professionali.

Il rapporto può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato. In questo caso, qualora il giovane si trovi inserito nel II livello, l'assunzione definitiva darà obbligatoriamente titolo all'incardinamento organico nel I livello.

Il lavoro svolto per la durata del contratto contempla la verifica concreta della formazione universitaria acquisita, con specifico riferimento all'attività dello studio che assume i giovani.

Il lavoro consiste nella collaborazione, su cose prima modeste poi via via più complesse, allo sviluppo dei rilievi e degli studi e delle progettazioni geologiche ed alla stesura di carte tematiche, di relazioni, capitoli, nonchè alla supervisione nei cantieri di lavori di carattere geologico sotto la diretta dipendenza (affiancamento) del titolare o dei titolari, anche con l'uso di elaboratori o strumenti particolari.

Il livello formativo raggiunto dall'assunto alla fine dei 24 mesi consiste nell'avere ottenuto una sufficiente padronanza nei campi di applicazione della geologia professionale che gli permetta di continuare il lavoro intrapreso alle dipendenze o di iniziare una propria autonoma attività professionale, con completa cognizione sulla complessa materia della professione.

Durante il periodo di formazione e lavoro, l'attività da svolgersi va così suddivisa:

- 130 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
- 65% all'attività pratica;
- 20% all'attività teorica integrativa delle discipline studiate per conseguire il diploma di laurea utile per l'attività svolta presso lo studio professionale;
- oltre e non meno di 20 ore di formazione teorica.

B) DIPLOMATI

Il contratto di formazione e lavoro non può essere inferiore di 24 mesi.

La qualifica iniziale deve comunque consentire l'inserimento nel livello IV Super del contratto per gli studi professionali.

Al termine del periodo formazione e lavoro il giovane potrà essere assunto a tempo indeterminato con l'inserimento nel III livello.

Il lavoro presso gli studi professionali consiste nello sviluppo di particolari aspetti dei rilievi e degli studi geologici, nella stesura di contabilità, nella assistenza ai cantieri di carattere geologico, nell'interpretazione e utilizzo di manuali tecnici, nell'esecuzione di prove in situ ed in

laboratorio. Tutto ciò sia dal punto di vista grafico che amministrativo, con l'uso di tavolo da disegno, di fotografie, di grafiche normali e speciali con l'impiego di strumentazioni specifiche per le prove e le misure, nonché con un graduale sviluppo nel tempo dell'impegno e, dunque, delle concrete capacità operative.

Il lavoro formativo raggiunto, specifico per tipo di diploma e di attività svolta nello studio, consiste nell'esecutività di lettura e di stesura di disegni dell'uso di elaboratori, di attrezzature e di strumenti per prove, ricerche, studi.

Anche qui le possibilità sono quelle di continuare l'attività come dipendente o di intraprendere un lavoro autonomo.

Il lavoro formazione può essere così suddiviso:

- 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
- 50% all'attività manuale e pratica;
- 25% all'attività teorica integrativa delle materie studiate per conseguire il diploma ed utili per l'attività svolta presso lo studio professionale.
- oltre e non meno di 20 ore di formazione teorica.

C) ALTRI DIPLOMATI E QUALIFICATI PER MANSIONI DI CONCETTO

La durata del periodo di formazione e lavoro è pari a 24 mesi.

Il livello di inserimento iniziale (IV Super) non corrisponde a quello relativo all'assunzione definitiva (trasformazione sempre possibile in rapporto a tempo indeterminato). In questo caso verrà infatti riconosciuto l'inserimento nel III livello.

Il lavoro consiste nella lucidatura e sviluppo di carte geologiche e disegni, nella costruzione di plastici, di fotomontaggi od altro, nell'archiviazione di dati, capitoli od altro, nella redazione dattiloscritta delle relazioni e della corrispondenza ordinaria, nell'esecuzione di prove di laboratorio e prove in situ.

Il livello formativo raggiunto specifico per tipo di impiego consiste nell'aver assunto una piena padronanza delle tecniche grafiche, amministrative, manuali di riproduzioni, delle macchine impiegate, di laboratorio.

Nel periodo di formazione e lavoro l'attività da svolgersi sarà così suddivisa:

- 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
- 25% all'attività manuale e pratica;
- 10% all'attività tecnica integrativa di quella manuale e tale da completare il livello formativo generale dell'assunto;
- oltre e non meno di 50 ore di formazione teorica:

CAPITOLO IV

Nel contratto di formazione e lavoro stipulato in attuazione del presente progetto, il titolare dello studio dovrà precisare, oltre alla qualifica di assunzione, i contenuti specifici dell'attività formativa e lavorativa riferiti alla qualifica medesima.

Il titolare dello studio dovrà dichiarare di non aver sospensioni in atto (ai sensi dell'art.2, L.657/77) e di non aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la richiesta, nonché (ai sensi di quanto previsto dall'art.16, comma 11 della L.451/94) il mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

Il contratto sarà sottoposto alla preventiva approvazione delle competenti direzioni regionali del lavoro che avranno facoltà di apportare nel programma dell'attività formativa, quelle modifiche che riterranno opportune.

CAPITOLO V

Allo scadere del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio rilascia al lavoratore una dichiarazione nella quale attesta la natura e i risultati dell'attività dal medesimo svolta, indicando esattamente il grado di preparazione raggiunto.

Nei riguardi dei giovani geologi, assunti ai termini della presente legge, l'Ordine Regionale dei Geologi, sulla base della dichiarazione del titolare dello studio, rilascia a sua volta un attestato di qualificazione professionale con l'indicazione:

- delle generalità complete, dei titoli accademici e professionali e degli estremi dell'iscrizione all'Albo di uno o di entrambi le parti del rapporto;
- il settore o i settori nei quali si è prevalentemente svolta l'attività formativa;
- le esperienze più significative compiute dal giovane geologo nel corso del rapporto.